

ALTO RISCHIO

FORNITORI		UTENTI	
Art.	Obblighi	Art.	Obblighi
9	(2)(a) identificazione e valutazione dei rischi sui diritti fondamentali delle persone.	26	(1) per l'importatore verifica che il fornitore abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, nominato rappresentante autorizzato nel territorio dell'Unione.
	(2)(c) valutazione dei rischi significativi emergenti derivanti dall'analisi dei dati raccolti dal sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.		(3) importatori indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul sistema di IA e sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.
	(2)(d) utilizzo di misure adeguate e mirate di gestione dei rischi.		(5) importatori forniscono alle Autorità nazionali competenti, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un sistema e l'accesso ai log nella misura in cui tali log sono sotto il controllo del fornitore.
	(5) sottoporre AI ad una prova al fine di individuare le misure di gestione dei rischi più appropriate e mirate e soppesare tali misure rispetto ai potenziali benefici e agli obiettivi del sistema.	27	(1) i distributori verificano che il sistema di IA ad alto rischio rechi la necessaria marcatura di conformità CE, che sia accompagnato dalla documentazione e dalle istruzioni per l'uso richieste e che il fornitore e l'importatore del sistema, a seconda dei casi, abbiano rispettato gli obblighi previsti dal presente regolamento.
10	(1) sviluppo sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfano determinati criteri di qualità (art 10) tenendo in considerazione la fattibilità in base allo specifico segmento di mercato o all'ambito di applicazione.		(5) su richiesta motivata i distributori forniscono alla Autorità tutte le informazioni e la documentazione in loro possesso o a loro disposizione, necessarie per dimostrare la conformità di un sistema.
11	(1) redazione ed aggiornamento della documentazione tecnica, che dimostra la conformità dal sistema ai requisiti, prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale sistema.	29	l'utente garantisce che tali dati di input siano pertinenti alla luce della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio
12	(1) capacità di registrazione automatica di log durante il funzionamento. Tali capacità di registrazione devono essere conformi allo stato dell'arte e alle norme riconosciute o alle specifiche comuni.		gli utenti devono monitorare il funzionamento del sistema di IA ad alto rischio sulla base delle istruzioni per l'uso.
	(2a) registrazione del consumo di energia, di misurazione o calcolo dell'uso delle risorse e l'impatto ambientale del sistema durante tutte le fasi del ciclo di vita del sistema.		gli utenti informano il fornitore o il distributore e sospendono l'uso del sistema se rilevano un rischio o individuano un incidente grave o un malfunzionamento
13	(3) istruzioni d'uso comprensibili che includono informazioni concise, corrette, chiare e, per quanto possibile, complete e siano ragionevolmente pertinenti, accessibili e comprensibili per gli utenti.		gli utenti conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo.
14	(1) progettazione che garantisca una sorveglianza efficace da parte delle persone fisiche.		utenti di sistemi di IA ad alto rischio usano le informazioni fornite a norma dell'articolo 13 per adempiere al loro obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35
15	(1) raggiungere un livello appropriato di accuratezza, robustezza, sicurezza e cybersicurezza e funzionare in modo coerente sotto questi aspetti per tutto il loro ciclo di vita. La conformità a questi requisiti deve comprendere l'implementazione di misure all'avanguardia, in base allo specifico segmento di mercato o ambito di applicazione.	29a	i responsabili della distribuzione (obbligo del distributore) effettuano una valutazione dell'impatto del sistema nel contesto specifico di utilizzo.